

Regolamento del consiglio arbitrale

Articolo 1

Il Consiglio di Amministrazione della Camera di Commercio Italo-Germanica istituisce un Consiglio Arbitrale per l'esercizio delle funzioni ad esso assegnate dal Regolamento di Procedimento Arbitrale della Camera di Commercio Italo-Germanica del 08.05.2008.

Articolo 2

1. Il Consiglio Arbitrale è formato da tre soci della Camera di Commercio Italo-Germanica. Il Presidente della Camera di Commercio Italo-Germanica nomina uno di loro come Presidente del Consiglio Arbitrale. In caso d'impedimento di un membro del Consiglio Arbitrale vengono nominati due sostituti.
2. La composizione del Consiglio è da pubblicare adeguatamente.

Articolo 3

I membri del Consiglio Arbitrale vengono nominati per un periodo di tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 4

Il Consiglio Arbitrale delibera in riunioni, anche telefoniche, su questioni ad esso assegnate dal Regolamento di Procedimento Arbitrale della Camera di Commercio Italo-Germanica del 08.05.2008. Il Consiglio Arbitrale adotta le misure necessarie ed utili per il rapido svolgimento del procedimento arbitrale.

Articolo 5

Il Consiglio Arbitrale è regolarmente costituito con la presenza, anche telefonica, della maggioranza dei suoi membri. In caso d'impedimento di più di uno dei membri, questi vengono sostituiti per il periodo dell'impedimento dai sostituti nominati.

Articolo 6

Il Consiglio Arbitrale decide con il voto favorevole della maggioranza semplice dei suoi membri. A parità di voti è determinante il voto del Presidente ed in caso di assenza di quest'ultimo, il voto del membro più anziano.

Articolo 7

Per le sue decisioni il Consiglio Arbitrale deve rispettare in particolare i principi del contraddittorio e della parità delle parti coinvolte nel procedimento nonché il loro interesse ad un rapido svolgimento del procedimento arbitrale.

Articolo 8

Le decisioni del Consiglio Arbitrale sono da verbalizzare ad opera della Segreteria del Procedimento Arbitrale e da comunicare alle parti ed al Tribunale Arbitrale.

Articolo 9

Il Consiglio Arbitrale può chiedere in ogni momento alla Segreteria del Procedimento Arbitrale informazioni circa lo stato del procedimento e prendere visione del fascicolo d'ufficio conservato presso la Segreteria stessa.

Articolo 10

I membri del Consiglio Arbitrale svolgono la loro attività a titolo gratuito. Le spese vive per la loro attività sono a carico della Segreteria del Procedimento Arbitrale.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore alla data della sua deliberazione.

Milano, 8 Maggio 2008